



COMUNE DI TAVAGNACCO

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 16.11.2023
Sostituisce Regolamento approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2001

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 – Esercizio dell'attività – Requisiti di accesso

Articolo 4 – Esercizio dell'attività – Modalità

Articolo 5 – Preposto – Sostituzioni

Articolo 6 – Subingresso su posteggi dati in concessione – Variazioni

Articolo 7 – Subingresso commercio itinerante – Variazioni

TITOLO II - COMMERCIO SU POSTEGGIO

Articolo 8 - Disposizioni generali relative al mercato

Articolo 9 – Tipologia di mercato e posteggi

Articolo 10 - Orari del mercato

Articolo 11 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi

Articolo 12 – Spostamento temporaneo o definitivo del mercato o di alcune parti del mercato

Articolo 13 - Riassegnazione dei posteggi

Articolo 14 – Trasferimento di posteggio (o *miglioria*)

Articolo 15 – Concessione di posteggio

Articolo 16 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

Articolo 17 – Norme di decoro del mercato

Articolo 18 - Gestione delle presenze degli operatori

Articolo 19 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

Articolo 20 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli – Esercizio dell'attività

Articolo 21 – Circolazione e sosta pedonale e veicolare nelle aree di mercato

TITOLO III - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 22 - Commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 23 - Orari e modalità del commercio in forma itinerante

TITOLO IV - MANIFESTAZIONI A RILEVANZA LOCALE

Articolo 24 – Manifestazioni a rilevanza locale - Mostra mercato LR n. 7/2003

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 25 - Controlli

Articolo 26– Decadenza dalla concessione di posteggio

Articolo 27 – Sospensione dell'esercizio dell'attività

Articolo 28 – Divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività

Articolo 29 – Revoca della concessione di posteggio

Articolo 30 – Sanzioni

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31 - Efficacia della presente regolamentazione

Articolo 32 - Norme di rinvio e transitorie

Scheda n. 1 - MERCATO DI FELETTO UMBERTO (e planimetria generale)

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 - Oggetto e finalità del Regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato in conformità agli indirizzi impartiti dalla Regione con L.R. n. 29/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché nel rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali vigenti, ha per oggetto l'attività di vendita di merci al dettaglio e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche nel territorio comunale, comprese le aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.
2. La disciplina delle attività di cui al presente Regolamento si fonda sui seguenti principi generali:
 - libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 della Costituzione Italiana;
 - libertà di stabilimento e libertà di prestazione di servizi nell'Unione Europea, in ottemperanza al D. Lgs 59/2010, che attua la direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Direttiva Servizi);
 - i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa secondo le modalità previste dalla L. n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;
 - la semplificazione documentale e amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445 *“Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa”* e s.m.i.;
 - la semplificazione delle procedure di presentazione istanze o SCIA di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.160/2010 e s.m.i. *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133”*, nonché la L.R. n. 3/2001 e relativo DPR n. 206/2011;
 - il principio di certezza dei procedimenti amministrativi in materia di attività produttive, in conformità a quanto stabilito dal decreto legislativo n. 222/2016 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 124/2015”*.
3. Il presente Regolamento persegue:
 - la riqualificazione e l'adeguamento degli spazi da destinare al commercio su aree pubbliche in relazione alle infrastrutture ed alle esigenze igienico-sanitarie, anche alla luce dell'evoluzione normativa in materia;
 - la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione ed alla sicurezza dei prodotti;
 - la salvaguardia e il miglioramento della qualità dell'ambiente urbano.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano, in quanto compatibili:
 - a. il vigente *Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 23 del 29.04.2021*;
 - b. il vigente *Regolamento a disciplina dei procedimenti ed adempimenti per l'occupazione temporanea, alterazione, manomissione e transito con veicoli pesanti su strade, vie, piazze ed altre aree pubbliche approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 65 del 17.11.2021*;
 - c. il vigente *Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani e assimilati approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 45 del 29.11.2010. Modificato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 42 del 26.11.2014 e n. 31 del 10.06.2020*.
5. Alcune disposizioni contenute nel presente Regolamento sono mere ripetizioni delle previsioni di legge, ma vengono comunque riportate per completezza degli argomenti.
6. Il presente Regolamento si applica agli imprenditori agricoli per la vendita dei prodotti agricoli di loro produzione, ai sensi del D. Lgs. N. 228/2001, quando esercitata su aree pubbliche (su posteggio o in forma itinerante);
7. Il presente Regolamento si applica anche a:
 - a. industriali e artigiani che intendano esercitare il commercio su aree pubbliche, anche se l'attività di produzione è esercitata in forma itinerante o su posteggio;
 - b. soggetti che intendano vendere o esporre per la vendita al dettaglio sulle aree pubbliche opere di pittura, di scultura, di grafica e oggetti di antichità o di interesse storico o archeologico di cui alla normativa vigente;
 - c. soggetti che esercitano l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande e di rivendita della stampa quotidiana e periodica, in quanto compatibili con le specifiche disposizioni prescritte per le specifiche attività.

Articolo 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- **COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:** l'attività di vendita di merci al dettaglio, svolta da chiunque professionalmente acquisti merci in nome e per conto proprio e le rivenda al consumatore finale, e la somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità:
 - a) su posteggi isolati (la parte di aree pubbliche o di area privata della quale il Comune abbia la disponibilità collocato fuori dalle aree mercatali, individuato con atto della Giunta Comunale, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale);
 - b) nei mercati (la parte di aree pubbliche individuata con un numero, dimensioni e prescrizioni da necessari atti di individuazione e/o approvazione dei mercati);
 - c) in fiere;
 - d) in manifestazioni fieristiche di rilevanza locale.
- **VENDITA DI GENERI ALIMENTARI:** la vendita di prodotti destinati alla nutrizione (o settore alimentare);
- **VENDITA DI GENERI NON ALIMENTARI:** la vendita di ogni altro prodotto diverso da quelli destinati alla nutrizione (o settore non alimentare);
- **SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE:** la vendita per il consumo sul posto di tali prodotti utilizzando tutti i mezzi e gli strumenti finalizzati a consentire il consumo sul posto di alimenti e bevande
- **SPECIALIZZAZIONI MERCEOLOGICHE:** le tipologie merceologiche interne ai generi;
- **OPERATORE DEL SETTORE ALIMENTARE:** il singolo operatore responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni della legislazione alimentare nell'impresa alimentare posta sotto il suo controllo;
- **PREPOSTO:** il sostituto del titolare, in via continuativa, nella conduzione dell'attività, purché in possesso dei requisiti di accesso all'attività previsti per il titolare;
- **IMPRENDITORE AGRICOLO:** si intende colui che esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, come definito dall'art. 2135 del Codice Civile e dalle leggi in materia;
- **TRASFERIMENTO ("miglioria"):** la possibilità, per un operatore già assegnatario di posteggio in un mercato, di scegliere un posteggio non assegnato all'interno dello stesso mercato;
- **PRESENZA IN UN MERCATO:** numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale mercato, dotato di idonea attrezzatura per lo svolgimento dell'attività, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- **SPUNTA:** operazione con la quale nel mercato, prima dell'inizio dell'orario di vendita, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;
- **SPUNTISTA:** operatore in possesso dei titoli autorizzativi per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare nei mercati, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare;
- **BANDO:** atto del Responsabile competente per materia, pubblicizzato nelle forme previste dalla legge, con cui è resa nota la disponibilità di posteggi ed in cui sono esplicitati i termini ed ogni altra modalità da osservare ai fini della presentazione della domanda di assegnazione.

Laddove si faccia riferimento nel testo a regimi amministrativi puntuali (segnalazione certificata inizio attività, istanza o domanda, comunicazione) si intendono processati in modalità telematica tramite il percorso digitale supportato dal portale a cui il Comune aderisce e assegnato in competenza al SUAP.

Articolo 3 – Esercizio dell'attività – Requisiti di accesso

1. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è consentito solo a chi sia in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi: requisiti morali, professionali (quando previsti) e di regolarità contributiva (DURC), nonché di regolarità rispetto agli oneri a qualsiasi titolo dovuti nei confronti del Comune, disposti dalla normativa vigente.
2. I requisiti soggettivi riguardano il soggetto che intende svolgere l'attività.
3. I requisiti oggettivi riguardano lo svolgimento dell'attività con mezzi/attrezzature che rispettano la normativa vigente in ambito igienico - sanitario, tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenzione incendi, viabilità, impatto acustico e ambientale.
4. Se il titolare o il legale rappresentante non sono in possesso dei requisiti professionali (quando previsti) possono nominare una persona specificatamente preposta all'attività commerciale e di somministrazione

alimenti e bevande (in possesso di tali requisiti); possono inoltre farsi sostituire nell'esercizio dell'attività esclusivamente da chi sia in possesso dei requisiti prescritti.

Articolo 4 – Esercizio dell'attività – Modalità

1. Il commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su posteggio dato in concessione (tipo A), per un periodo compreso tra 9 e 12 anni o data diversa determinata dalla legge;
 - b) su qualsiasi area purché in forma itinerante (tipo B);
2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lett. a) è soggetto a presentazione allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) della segnalazione certificata per l'avvio dell'attività (SCIA condizionata), previo ottenimento della concessione di posteggio, rilasciata tramite procedura ad evidenza pubblica, con le modalità stabilite dal titolo II del presente regolamento. L'esercizio dell'attività, ai sensi del comma 1, lettera a), comprende anche l'esercizio in forma itinerante del commercio sulle aree pubbliche nell'ambito del territorio regionale (che a sua volta abilita alla vendita al domicilio del consumatore).
3. La SCIA e l'istanza di rilascio della concessione di cui al comma 1 lett. a) devono essere trasmesse allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica utilizzando il portale a cui il Comune aderisce.
4. La concessione del posteggio nei mercati (o isolato) è rilasciata previa procedura di selezione pubblica in base ai criteri di priorità e per la durata stabiliti dal presente Regolamento e dall'articolo 42, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 29/2005.
5. La concessione del posteggio non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
6. Le attività di commercio su aree pubbliche possono essere esercitate da persone fisiche, società di persone, società di capitali regolarmente costituite o cooperative.
7. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1, lett. b) è soggetto a presentazione della segnalazione certificata per l'avvio dell'attività (SCIA) allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune nel quale il richiedente intende avviare l'attività. Detta SCIA abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore, nonché nei locali ove questo si trova per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e svago.
8. Nella SCIA, in relazione alla quale va accertata la posizione di regolarità contributiva (DURC), nonché verificata l'assenza di morosità nei confronti dell'Ente da parte dell'interessato, questi dichiara:
 - di essere in possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi;
 - il settore o i settori merceologici e, nell'ipotesi di cui al comma 1, lettera a), gli estremi della concessione di posteggio; tale concessione non può essere rilasciata qualora non sia disponibile nel mercato il posteggio richiesto o altro posteggio adeguato alle attrezzature dell'operatore.
9. L'operatore già intestatario dell'attività di commercio in forma itinerante non può presentare ulteriori SCIA ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in tale forma.
10. Hanno validità nel territorio comunale anche SCIA e autorizzazioni presentate o rilasciate nelle altre Regioni ai sensi della normativa di settore del commercio sulle aree pubbliche.
11. L'esercente il commercio sulle aree pubbliche è abilitato sia alla vendita sia alla somministrazione di prodotti alimentari, purché il titolare sia in possesso dei requisiti professionali previsti dalla specifica normativa vigente. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dei generi alimentari, ivi inclusa la somministrazione, è soggetto alle vigenti norme a tutela delle esigenze igienico-sanitarie.
12. Non è considerato commercio sulle aree pubbliche l'esposizione di merce effettuata dagli esercizi commerciali fissi immediatamente all'esterno dei locali su suolo pubblico o privato.
13. L'esercente l'attività di vendita su aree pubbliche deve comunicare ogni cambiamento relativo alla propria ditta (residenza, sede legale, variazioni di rappresentanza legale, forma societaria, ecc.) entro 30 giorni dalla variazione, pena l'applicazione delle sanzioni previste dal presente regolamento.
14. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro paese allo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, possono effettuare la medesima attività nel territorio del Comune di Tavagnacco con la sola esibizione del titolo autorizzativo originario, fermo restando l'osservanza delle norme igienico sanitarie vigenti, di quelle che regolano l'uso del suolo pubblico e le condizioni fissate dal presente regolamento. Il titolo in lingua straniera dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana.
15. I soggetti che esercitano il commercio su aree pubbliche sono sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano le altre attività commerciali, di vendita e di somministrazione di alimenti e bevande, in quanto compatibili.

Articolo 5 Preposto – Sostituzioni

1. In caso di assenza del titolare autorizzato per l'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche, sia su posteggio che in forma itinerante, è consentita la nomina di un preposto sostituto.

2. Il titolare dell'attività trasmette allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica, utilizzando il portale a cui il Comune aderisce, SCIA di nomina del preposto, allegando autocertificazione a firma del preposto stesso, attestante il possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'esercizio dell'attività commerciale. Gli estremi di tale SCIA dovranno essere forniti a ogni richiesta degli organi di vigilanza.

Articolo 6 - Subingresso su posteggi dati in concessione. Variazioni

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'esercizio dell'attività è subordinato alla trasmissione di apposita Comunicazione, prevista dalla normativa regionale, allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica utilizzando il portale a cui il Comune aderisce, unitamente all'istanza di subingresso nella concessione del posteggio, e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il dante causa è lo stesso titolare dell'attività o il soggetto a cui l'azienda sia stata trasferita per causa di morte o donazione.
2. In caso di trasferimento o di subingresso della titolarità dell'azienda, l'anzianità e l'esperienza acquisite nell'aree pubbliche vengono trasferite, rimanendo comunque inalterata la tipologia merceologica (art. 42 c. 1bis LR 29/2005).
3. Affinché l'istituto del subingresso si configuri come tale, il passaggio da un soggetto all'altro, in gestione o in proprietà, della medesima azienda, deve riferirsi al medesimo settore merceologico, senza modificazioni di sorta.
4. Al subentrante deve essere rilasciata una nuova concessione di suolo pubblico, con la medesima durata della precedente. La concessione non può essere rilasciata in favore di soggetti che non siano in regola con l'intera posizione debitoria in relazione a pregresse occupazioni, nonché in presenza di irregolarità della posizione contributiva.
5. È vietato il trasferimento dell'attività di un solo settore merceologico, in caso di esercizio dell'attività su entrambi i settori.
6. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà ad un altro soggetto, fatta salva la facoltà per gli eredi di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi.

Articolo 7 - Subingresso commercio itinerante. Variazioni

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà, per atto tra vivi o a causa di morte, dell'attività di commercio al minuto su aree pubbliche in forma itinerante è subordinato alla trasmissione di apposita Comunicazione prevista dalla normativa regionale allo Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) in modalità telematica utilizzando il portale a cui il Comune aderisce e comporta di diritto il trasferimento dell'esercizio a chi subentra, sempre che intervenga l'effettivo trasferimento dell'azienda e il subentrante sia in possesso dei requisiti previsti dalla legge.
2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo è necessario che il dante causa sia lo stesso titolare dell'attività o il soggetto a cui l'azienda sia stata trasferita per causa di morte o donazione.
3. L'erede o il donatario, qualora privi dei requisiti richiesti, possono soltanto trasferire l'azienda in proprietà ad un altro soggetto, fatta salva la facoltà per gli eredi di continuare l'attività del dante causa provvisoriamente e improrogabilmente per dodici mesi.

TITOLO II – COMMERCIO SU POSTEGGIO

Articolo 8 - Disposizioni generali relative al mercato

1. L'istituzione, la soppressione o lo spostamento del mercato, nonché le modalità di funzionamento, sono disciplinati con il presente Regolamento che, in conformità alle eventuali prescrizioni degli strumenti edilizio-urbanistici, stabilisce anche l'ampiezza complessiva dell'area mercatale. Il numero e le modalità e i criteri di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e categoria merceologica, i criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che esercitano direttamente la vendita degli articoli di loro produzione, nonché la superficie delle stesse ed il numero dei posteggi al loro interno.
2. Il Comune può vietare o sottoporre l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche a condizioni e restrizioni particolari per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, relativamente sia all'attività svolta in forma itinerante, sia alla localizzazione dei posteggi nei mercati.
3. L'istituzione di nuovi mercati, così come l'individuazione e delimitazione delle aree dedicate ai mercati, è approvata dal Consiglio Comunale, che adotta anche la planimetria generale del mercato individuando l'area, i posteggi, le superfici e in linea di massima le categorie merceologiche, ivi inclusi gli spazi

riservati all'attività dei produttori agricoli. Per il dettaglio si rinvia alla SCHEDA N. 1 – Mercato di Feletto Umberto, riportata al termine del presente documento.

4. Eventuali mercati sperimentali vengono istituiti per massimo 1 anno dalla Giunta Comunale: in tali mercati la validità della concessione dei posteggi è limitata al periodo in relazione al quale il mercato è istituito; per la restante disciplina si richiama la LR n. 29/2005 (art. 48 c. 14). L'istituzione a titolo definitivo dei mercati sperimentali avviene con Delibera di Consiglio Comunale.
5. La distribuzione delle tipologie merceologiche dei posteggi avviene considerando anche le esigenze di allacciamento alla rete idrica ed elettrica e di osservanza delle condizioni igienico-sanitarie correlate in particolare alla commercializzazione dei generi alimentari (ivi compresa l'attività di somministrazione).
6. A tal fine assegna i posteggi in base all'esigenza che i banchi di vendita di prodotti alimentari deperibili e sfusi siano il più possibile in zone ombreggiate, vicine ai punti di allaccio, agli impianti elettrici, alla rete idrica.
7. All'interno delle aree mercatali, è ammesso l'ingresso degli operatori commerciali e produttori agricoli titolari dei posteggi e degli operatori spuntisti assegnatari di posteggio temporaneo.
8. Nell'area con i posteggi riservati ai produttori agricoli sono ammessi solo tali tipologie di imprenditori; parimenti nei posteggi riservati ai commercianti non sono ammessi i produttori agricoli.

Articolo 9 - Tipologia di mercato e posteggi

1. Il mercato è annuale e si svolge con frequenza settimanale nella giornata del mercoledì presso la frazione di Feletto Umberto, distribuito tra Via Udine, Piazza Libertà, Via E. Feruglio e Piazza Unità d'Italia (come da planimetria dei luoghi).
2. In relazione ai prodotti venduti può essere definito ordinario, in quanto presenta soltanto una suddivisione tra settori merceologici alimentare e non alimentare: per la categoria di generi alimentari, ivi compresa la somministrazione di alimenti e bevande, si identificano alcuni posteggi vincolati, in quanto collocati in area in grado di sopperire alle esigenze di allacciamento alla rete elettrica e idrica.
3. Per i posteggi vincolati il rilascio di nuove autorizzazioni ed il subingresso sono appunto vincolati al mantenimento del settore previsto.
4. L'attività esercitata presso i posteggi dell'area mercatale è annuale.
5. In coincidenza con le Festività, su specifica richiesta degli operatori, da far pervenire al Comune via PEC con congruo anticipo, e comunque almeno 15gg prima, può essere chiesto lo svolgimento del mercato anche in occasione della data di interesse.

Articolo 10 - Orari del mercato

1. Gli orari di svolgimento del mercato del mercoledì nella frazione di Feletto Umberto sono:
 - a. 06:00 – 07:45 approntamento;
 - b. 07:45 – 13:00 vendita;
 - c. 13:00 – 14:00 sgombero.
2. Le operazioni di carico e scarico avvengono nell'ora antecedente l'orario previsto per l'inizio delle operazioni di vendita e terminano nell'ora successiva all'orario previsto per la chiusura delle operazioni di vendita.

Articolo 11 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi

1. Nell'ipotesi di nuova assegnazione dei posteggi di mercati per scadenza delle concessioni, o nel caso di istituzione di un nuovo mercato, l'Area competente rilascia la concessione del posteggio in base alla graduatoria derivante da procedura a evidenza pubblica, che stabilisce criteri, modalità, termini, requisiti e priorità per l'assegnazione secondo le linee del presente Regolamento e della Deliberazione della Giunta comunale di pubblicazione del Bando stesso.
2. In linea di principio verranno seguiti i criteri prioritari previsti dal presente Regolamento e dalla LR n. 29/2005. Possono essere stabiliti ulteriori criteri che riqualificano i mercati, ampliano e differenziano l'offerta merceologica al fine di fornire al consumatore ampia possibilità di scelta tra tutti i settori.
3. Il rilascio della concessione e della relativa autorizzazione avviene sulla base delle seguenti priorità:
 - professionalità dell'operatore acquisita nell'esercizio dell'attività su aree pubbliche alla quale si riferisce la selezione per l'assegnazione del posteggio;
 - professionalità dell'operatore valutata in base all'esperienza dell'esercizio d'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione quale impresa attiva nel Registro delle imprese;
 - commercializzazione di prodotti tipici locali e del *Made in Italy*, inclusi i prodotti biologici o a km zero;
 - rispetto dello stato dei luoghi, dell'ambiente e del contesto, inteso anche con riferimento alla tipologia dei prodotti offerti e alle caratteristiche della struttura utilizzata rispetto all'area mercatale;
 - ulteriori criteri eventualmente fissati dal bando.
4. In caso di parità si osservano i seguenti criteri suppletivi:
 - a) vendita o somministrazione di prodotti tipici locali, biologici o a Km zero;

- b) di aver beneficiato di contributi per progetti di imprenditoria giovanile (uguale o minore di 35 anni) o femminile;
 - c) sorteggio (in via residuale).
5. In sede di procedura di assegnazione posteggi vengono approvate le planimetrie con l'indicazione dettagliata dei posteggi da assegnare. I posteggi sono numerati, anche suddivisi per zone alimentari e non alimentari. Una volta determinata la graduatoria degli assegnatari, è possibile procedere all'assegnazione dei posteggi, fino all'esaurimento dei posteggi disponibili, secondo le modalità definite dal Bando approvato con deliberazione della Giunta Comunale.
 6. Deve essere costantemente aggiornata la planimetria con l'indicazione dei numeri, della superficie, della tipologia e della localizzazione dei posteggi disponibili nel suo territorio, mettendola a disposizione.
 7. Nell'ambito della stessa area mercatale, un medesimo soggetto non può essere titolare di più di due concessioni nell'ambito del medesimo settore merceologico alimentare e non alimentare, per un massimo di quattro concessioni, due del settore alimentare e due del settore non alimentare.

Articolo 12 – Spostamento temporaneo o definitivo del mercato o di alcune parti del mercato

1. Lo spostamento di sede del mercato o di parte dei posteggi può avvenire in via provvisoria o definitiva.
2. Per motivi derivanti dall'esecuzione di lavori pubblici, ragioni di sicurezza, ordine pubblico, calamità naturali, per altri motivi di interesse pubblico o per manifestazioni con notevole afflusso di persone, il Responsabile incaricato può temporaneamente spostare i mercati o zone dei mercati, o sospenderne l'esercizio. Nessun indennizzo o risarcimento può essere preteso nei confronti del Comune in tali occasioni. La nuova dislocazione avviene in considerazione dei luoghi e delle dimensioni dei posteggi occupati, in raccordo con le Aree competenti per materia; il controllo è effettuato da personale della Polizia Locale.
3. Salvo casi di spostamenti urgenti e imprevedibili, motivati da ragioni di sicurezza e ordine pubblico e calamità naturali, lo spostamento forzoso, totale o parziale, del mercato o l'annullamento di una giornata di mercato vengono disposti previa comunicazione alle associazioni maggiormente rappresentative degli operatori di commercio su aree pubbliche, oltre agli operatori mercatali direttamente interessati.

Articolo 13 - Riassegnazione dei posteggi

1. Si procede alla riassegnazione complessiva dei posteggi, a favore degli operatori che già ne sono titolari, nel caso di trasferimento anche definitivo del mercato in altra sede. La riassegnazione dei posteggi avviene, per quanto possibile, mediante riproduzione dell'assetto originario del mercato e comunque mediante soluzioni che consentano agli operatori di usufruire di una superficie almeno pari alla superficie originaria.
2. Si procede alla riassegnazione dei posteggi per i soli operatori della zona trasferita, nel caso di trasferimento anche definitivo di zone del mercato in altra sede. Nell'esecuzione tecnica degli spostamenti gli Uffici sono autorizzati a realizzarli senza sottostare a procedure di revisione complessiva delle assegnazioni di tutti i posteggi del mercato. Pertanto, fatte salve le garanzie generali in favore di quest'ultimi, gli eventuali spostamenti vengono eseguiti andando ad interessare meramente i posteggi oggetto di trasferimento e tenendo invece fermi gli altri, con i rispettivi assegnatari, ciascuno nella propria collocazione.
3. L'individuazione dell'area ove trasferire definitivamente il mercato è disposta con delibera di Consiglio Comunale; la Giunta Comunale definisce i criteri di riorganizzazione del mercato stesso.
4. La riassegnazione dei posteggi viene effettuata in base alla graduatoria predisposta secondo i criteri individuati dal presente Regolamento e dalla LR n. 29/2005, ed eventualmente con altre modalità in accordo con gli operatori interessati.

Articolo 14 – Trasferimento di posteggio (o miglione)

1. Gli operatori titolari di posteggi nei mercati possono richiedere trasferimento chiedendo l'assegnazione di un altro posteggio disponibile più consono alle loro esigenze: l'assegnazione di tali posteggi a titolo definitivo viene effettuata previa procedura partecipata secondo quanto previsto dalla LR n. 29/2005.
2. Per i posteggi a merceologia vincolata non è ammesso il trasferimento di posteggio se non nel rispetto della categoria merceologica prevista.

Articolo 15 – Concessione di posteggio

1. La concessione del posteggio nel mercato di cui al presente Regolamento è soggetta a istanza ed è rilasciata in base ai criteri precedentemente descritti per un periodo compreso tra i nove e i dodici anni o data diversa determinata dalla legge. Può essere rinnovata nel rispetto delle prescrizioni determinate dalla legge e non può essere ceduta a nessun titolo, se non con l'azienda commerciale.
2. La segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) per il commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio, al fine della sua validità, deve contenere l'indicazione degli estremi della

concessione, del posteggio assegnato e le sue dimensioni nonché dichiarazione di accettazione da parte del concessionario degli obblighi e norme previsti dal presente Regolamento, dalle norme di carattere igienico-sanitario e dalle norme in generale, nonché dalle eventuali prescrizioni o limitazioni particolari che vengono previste per motivi di pubblico interesse.

3. Il titolo autorizzativo per il commercio sulle aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio e relativa concessione possono essere unificati in un unico provvedimento amministrativo. La validità dell'una è condizione per la validità dell'altro.
4. La durata della concessione di posteggio all'interno dei mercati è indicata nell'atto stesso.
5. Nei mercati, il titolo autorizzativo riguarda un singolo posteggio per ogni singolo giorno di mercato. Ogni posteggio va quindi gestito in autonomia e non è ammessa l'unione di posteggi limitrofi e la gestione unitaria di più posteggi.
6. Costituisce pregiudiziale causa ostativa al rilascio (o eventuale rinnovo) della concessione l'accertamento di condizione di morosità del richiedente nei confronti del Comune, per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale.

Articolo 16 - Obblighi e divieti nell'esercizio dell'attività di vendita

1. Per il buon funzionamento dei mercati i titolari di posteggio e gli altri operatori dovranno attenersi al rispetto delle seguenti disposizioni (che si applicano anche al commercio in forma itinerante, per quanto compatibili):
 - a) a richiesta degli organi di vigilanza dichiarare gli estremi dei titoli autorizzativi. La mancata dichiarazione degli estremi è punita ai sensi del presente Regolamento e comporta l'immediato allontanamento dell'operatore dall'area di mercato;
 - b) indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi;
 - c) rispettare gli orari stabiliti per l'esercizio dell'attività di vendita;
 - d) utilizzare i posteggi nel rispetto della tipologia merceologica a cui sono destinati, delle condizioni eventualmente precisate nei titoli autorizzativi e dei vigenti Regolamenti comunali applicabili;
 - e) i banchi utilizzati per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari devono essere, sia per caratteristiche costruttive che tecniche idonei sotto l'aspetto igienico-sanitario, tenendo conto dei prodotti alimentari esposti. Tali prodotti devono essere protetti da appositi schermi posti ai lati dei banchi rivolti verso i clienti. Dette protezioni non sono richieste per l'esposizione e la vendita di prodotti alimentari non deperibili, confezionati e non, e di prodotti ortofrutticoli freschi;
 - f) l'installazione delle attrezzature di vendita deve assicurare la stabilità delle strutture stesse. Le strutture devono essere idoneamente trattenute al fine di evitarne l'accidentale caduta, rovesciamento o ribaltamento alcuno, anche con condizioni atmosferiche avverse;
 - g) l'operatore deve occupare il posteggio assegnato per l'intera durata dell'orario di vendita, fatti salvi i casi di forza maggiore relativi a particolari condizioni climatiche, problemi di salute, urgente stato di necessità, per il quale è richiesto l'allontanamento dal mercato, previa comunicazione al personale della polizia locale;
 - h) utilizzare esclusivamente attrezzature di tipo mobile, comprese quelle organizzate su mezzi meccanici;
 - i) rispettare le dimensioni del posteggio assegnato: non occupare suolo pubblico oltre la superficie assegnata poiché si ravviserebbe un'occupazione abusiva sanzionabile ai sensi di legge. Anche le coperture dei posteggi (teloni, ecc.) di norma devono rispettare le dimensioni del posteggio. La merce appesa ai tendaggi/coperture deve essere arretrata almeno 50 cm dal limite frontale della propria area di occupazione (si intende per limite frontale il lato del posteggio che fronteggia il passaggio delle persone/passanti). L'eventuale sporgenza della tenda dal banco di vendita, non deve eccedere le dimensioni complessive del posteggio. È ammesso appendere tende per riparare la merce esposta dal sole o dalla pioggia, senza costituire pericolo o molestia, nei tre lati del posteggio che non fronteggiano il passaggio delle persone/passanti, se i due operatori limitrofi sono d'accordo;
 - j) l'eventuale copertura del banco deve avere un'altezza minima di 2.20 metri dal suolo (da misurarsi a partire dalla parte più bassa e sul fronte della vendita) ed essere collocata in modo tale da lasciare libero ed agevole il passaggio, da non costituire pericolo e da non precludere la visuale degli altri banchi;
 - k) rispettare le disposizioni impartite dal Ministero della Salute con Ordinanza 03.04.2002 "Requisiti igienico-sanitari per il commercio di prodotti alimentari su aree pubbliche";
 - l) la merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico;
 - m) alla fine del mercato, lasciare il posteggio assegnato libero da ogni ingombro, in ordine e pulito;

- n) non utilizzare megafoni, altoparlanti o altri mezzi di amplificazione sonora; esclusivamente agli operatori del settore, è consentito l'uso di apparecchi per la riproduzione sonora, a condizione che il volume sia mantenuto a livelli tali da non arrecare disturbo e nel rispetto delle leggi sull'inquinamento acustico;
2. Nelle aree adibite a mercato, agli operatori titolari di posteggio e eventuali altri operatori è fatto assoluto divieto di:
- consentire, a persone estranee alla loro attività, di stazionare dietro il banco o dentro il negozio mobile;
 - dividere il proprio posteggio con altri operatori mercatali, neppure provvisoriamente;
 - danneggiare o intralciare l'esercizio di vendita attiguo, i passaggi destinati al pubblico, il suolo pubblico, le piante, le prese d'acqua ed elettriche;
 - installare manufatti in modo tale da alterare il suolo pubblico: in particolare non è consentito infiggere pali o punte e smuovere la pavimentazione, nonché applicare striscioni, manifesti e cavi sulle strutture monumentali e sulle piante, così come ancorarsi alla pubblica illuminazione;
 - esercitare l'attività senza il rispetto delle prescrizioni previste per gli ambulanti che utilizzano impianti per la cottura a gas o elettricità per produrre calore;
 - lasciare animali liberi;
 - tenere materiali che possano originare cattive o nocive esalazioni;
 - tenere in deposito o in esposizione materiali pericolosi;
 - svolgere giochi in cui la fortuna e l'azzardo siano determinanti alla vendita;
 - usare veicoli, carri, animali, ceste e simili che impediscano la libera circolazione;
 - vendere con «merce a braccio»;
 - fare bagarinaggio e incetta praticata sotto qualsiasi forma, delle merci in vendita;
 - infastidire le persone con richiami insistenti o molestandoli in qualsiasi maniera;
 - effettuare forme di vendita per mezzo di battitori;
 - vendere o esporre armi, esplosivi od oggetti preziosi;
 - vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'articolo 176, comma 1, del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i.;
3. Le attività di pulizia, sezionamento, affettatura, eviscerazione di prodotti deperibili, fatta eccezione per i prodotti ortofrutticoli, devono essere svolte al riparo dalla polvere, dal contatto con i clienti e da qualsiasi altra forma di contaminazione. In particolare, l'attività di "pulizia del pesce" dovrà essere svolta all'interno di un banco frigorifero o a temperatura controllata.
4. La raccolta e lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale (residui pulizia del pesce, cotenne animali, ecc.) e degli oli e grassi vegetali e animali esausti deve rispondere alle norme vigenti (regolamento 1774/2002 CE, D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.).
5. Qualora si utilizzino impianti o attrezzature al fine di produzione calore uso cottura e/o riscaldamento e/o altro alimentati a gas combustibile, si dovrà porre la massima cura affinché tali impianti e/o attrezzature non siano fonte di possibili incendi e/o esplosioni o fuoriuscite accidentali di gas.
6. In ogni caso vanno rispettate le "Indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche in presenza di strutture fisse, rimovibili e autonegozi" prot.3794 del 12/03/2014 del Ministero dell'Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.
7. L'uso di generatori di corrente dotati di certificazione a norma CE (con barriere antirumore o a energia solare) è consentito esclusivamente qualora il posteggio non sia dotato di fornitura elettrica. Comunque se il generatore produce visibilmente fumo e rumore fastidioso deve essere immediatamente spento.

Articolo 17 – Norme di decoro dei mercati

1. I titolari dei posteggi nei mercati o gli spuntisti devono tenere i banchi di vendita in buona e decorosa efficienza; in ogni caso i posteggi vanno gestiti in modalità ordinata e di pulizia.
2. La merce in vendita non deve in nessun caso fuoriuscire e/o essere collocata all'esterno del perimetro costituito e determinato dalle dimensioni autorizzate in concessione di suolo pubblico.
3. I corridoi tra banco e banco, avendo funzione di transito, non possono essere utilizzati per collocare sacchi, contenitori o ingombri di qualsiasi natura.
4. Gli eventuali scatoloni dovranno essere posti all'interno dell'automezzo e/o al banco di vendita in modo da non essere visibili dall'esterno. Non sono ammessi altri veicoli oltre al mezzo utilizzato per la vendita all'interno dell'area assegnata ad ogni singolo operatore o immediatamente limitrofa.
5. Le attrezzature utilizzate dagli operatori devono rimanere all'interno della superficie autorizzata, anche per i tendaggi di copertura - le strutture e le attrezzature non possono occupare superfici superiori a

quelle concesse; più specificatamente, le massime sporgenze devono essere contenute nella superficie concessa. L'operatore non può occupare una superficie diversa da quella espressamente assegnata.

Articolo 18 - Gestione delle presenze degli operatori

1. La polizia locale raccoglie le presenze degli operatori titolari di posteggio, al fine di assegnare i posteggi liberi agli operatori non titolari di posteggio che si presentano per effettuare la spunta.
2. I posteggi lasciati liberi dai rispettivi titolari vengono assegnati agli spuntisti in base alla graduatoria delle presenze.
3. La graduatoria delle presenze è elaborata dagli operatori della polizia locale, al termine delle operazioni di assegnazione giornaliera.
4. Ai fini del riconoscimento delle presenze maturate sui mercati, è obbligatoria la presenza del titolare di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, oppure, in alternativa, del collaboratore familiare, del preposto, del dipendente, del lavoratore occasionale, dell'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.
5. L'operatore assegnatario del posteggio che non provveda ad occuparlo entro l'orario di approntamento stabilito per il mercato in questione (06:00 – 07:45) o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato senza giustificato motivo e avviso alla polizia locale, o lo ceda impropriamente a terzi, è considerato assente anche ai fini della revoca dell'autorizzazione.
6. I periodi di assenza motivati da malattia, infortunio, gravidanza-puerperio, assistenza al figlio malato di età inferiore a tre anni, assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap grave ex Legge n. 104/1992, non concorrono a determinare la decadenza della concessione, purché siano debitamente giustificati, con le seguenti modalità, e comunicati con congruo anticipo, ove possibile, all'Ente:
 - per motivi di salute (malattia, infortunio) con idonea documentazione sanitaria da cui emerga la durata della malattia, dell'infortunio o della malattia del figlio;
 - per gravidanza, puerperio e permessi ex Legge 104/1992 anche mediante autocertificazione ex DPR n. 445/2000 da cui emerga la durata esatta del periodo di assenza.

Articolo 19 - Criteri per l'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati dal titolare

1. I posteggi temporaneamente non occupati dai titolari delle relative concessioni sono assegnati, per la sola giornata di svolgimento del mercato, ai soggetti autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche.
2. La polizia locale provvede alle operazioni di assegnazione giornaliera dei posteggi liberi; la spunta viene attuata una volta nell'arco della stessa giornata, alle ore 08:00.
3. La graduatoria delle presenze e la spunta non devono in alcun caso includere operatori che, all'inizio dell'orario di vendita, non fossero presenti e che non fossero muniti della merce e dell'attrezzatura necessaria per esercitare l'attività di vendita.
4. L'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati per assenza del titolare è effettuata presso il Comando di Polizia Locale (in Piazza Indipendenza n. 1) secondo i seguenti criteri di priorità:
 - gli operatori con maggior numero di presenze maturate nel mercato, sempre riferibili ad un'unica autorizzazione;
 - in caso di parità di presenze, gli operatori con maggiore anzianità d'azienda (documentata dall'iscrizione al Registro Imprese, in continuità di categoria merceologica);
 - in caso di ulteriore parità, quale criterio residuale si procede a sorteggio.
5. L'assegnazione del posteggio in spunta comporta, se dovuto, il pagamento del canone per l'occupazione di suolo pubblico secondo le modalità del relativo regolamento comunale.
6. Non sono concessi posteggi a chi non sia in regola con l'intera posizione debitoria per canoni pregressi afferenti all'occupazione di suolo pubblico o per altre entrate di competenza comunale di natura tributaria o patrimoniale.
7. In ogni caso, anche gli operatori spuntisti devono rispettare le norme di decoro nonché le altre norme di carattere generale disposte dal presente Regolamento.
8. Per il riconoscimento della presenza e relativo aggiornamento della graduatoria valgono le stesse considerazioni svolte in precedenza, salvo i casi di forza maggiore.
9. I posteggi sono assegnati in base all'ordine occupato dallo spuntista nella graduatoria di cui al presente articolo. I posteggi vincolati, in quanto destinati a specifica categoria merceologica, possono essere assegnati solo ad operatori che vendano merce conforme alla merceologia richiesta, fatta l'eventuale presenza di posteggi che consentano la vendita di entrambe le categorie merceologiche.
10. All'assegnazione devono essere presenti esclusivamente le seguenti figure: il titolare dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche oppure, in alternativa, il collaboratore familiare, il preposto, il dipendente, il lavoratore occasionale, l'associato in partecipazione agli utili. Le figure diverse dal titolare devono provare il loro stato con la consegna di dichiarazione del titolare.
11. La polizia locale verifica che la persona presente all'assegnazione dei posteggi sia titolata a partecipare.

12. Per gli operatori che concorrono all'assegnazione dei posteggi temporaneamente non occupati, la mancata presenza al mercato per un anno solare comporta l'azzeramento delle presenze maturate, fatti salvi i periodi di assenza per malattia o gravidanza, sempre che siano debitamente giustificati entro il trentesimo giorno successivo alla prima assenza.
13. La graduatoria è pubblica e consultabile presso il Comando di polizia locale.

Articolo 20 - Posteggi riservati agli imprenditori agricoli – Esercizio dell'attività

1. Nelle aree mercatali il Comune può riservare delle aree o posteggi da destinare agli imprenditori agricoli, in raccordo con la relativa disciplina dettata dal D. Lgs. N. 228/2001.
2. Nell'ipotesi di nuova assegnazione dei posteggi di mercati per scadenza delle concessioni, o nel caso di istituzione di un nuovo mercato, l'Area competente rilascia la concessione del posteggio in base alla graduatoria derivante da procedura a evidenza pubblica, che stabilisce criteri, modalità, termini, requisiti e priorità per l'assegnazione secondo le linee del presente Regolamento e della Deliberazione della Giunta comunale di pubblicazione del Bando stesso. Sul tema si adottano, in quanto applicabili, gli stessi principi dettati nel presente Regolamento nella disciplina della concessione dei posteggi per il commercio su area pubblica (v. infra).
3. L'attività esercitata dagli imprenditori agricoli nell'area mercatale loro riservata può essere stagionale, ovvero svolta per uno o più periodi, anche frazionati, nel complesso non inferiori a sessanta giorni e non superiori a duecentoquaranta giorni per ciascun anno solare.
4. Eventuali posteggi non occupati nella fascia oraria 06:00 – 07:45 all'interno delle aree riservate/posteggi agli imprenditori agricoli possono essere assegnati, per il solo giorno di svolgimento del mercato, secondo gli stessi criteri di priorità in precedenza declinati, esclusivamente ad altri imprenditori agricoli o, in assenza di questi, ad altri operatori spuntisti della categoria merceologica alimentare.
5. I posteggi riservati agli imprenditori agricoli non possono essere oggetto di cessione se non con l'azienda agricola di riferimento.
6. Gli obblighi e i divieti previsti dal presente Regolamento si applicano anche agli imprenditori agricoli, per quanto compatibili.
7. Gli imprenditori agricoli devono indicare il prezzo di vendita della merce esposta nei banchi e indicare al pubblico in modo chiaro e leggibile gli eventuali prodotti che non provengono dalla propria azienda, tenendoli nettamente separati dagli altri.

Articolo 21 – Circolazione e sosta e veicolare nelle aree di mercato

1. La circolazione all'interno dell'area del mercato ed il regime di accesso di frontisti e residenti è regolamentato da apposita Ordinanza ex art. 7 D. Lgs. 285/1992, cui si rimanda integralmente.
2. Gli operatori sono tenuti ad agevolare il transito ai mezzi di soccorso o delle forze dell'ordine, nonché agli operatori che previa comunicazione alla polizia locale eccezionalmente sono costretti a lasciare anticipatamente il posteggio.
3. Negli orari di svolgimento dell'attività di vendita ogni singolo operatore provvederà ad occupare il posteggio assegnato evitando di intralciare il flusso pedonale e quello degli automezzi degli altri operatori, lasciando liberi da qualsiasi ingombro gli spazi comuni riservati al passaggio pedonale fra i banchi. I suddetti spazi, riservati al passaggio pedonale, sono da considerarsi vie di fuga per garantire la sicurezza.

TITOLO III – COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE

Articolo 22 - Commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante

1. L'attività in forma itinerante può svolgersi esclusivamente nelle modalità e secondo i criteri che verranno individuati con successiva Deliberazione della Giunta comunale (nella quale si potrà anche introdurre una salvaguardia delle zone aventi valore storico, artistico e ambientale, nonché limitazioni per motivi di ordine pubblico, viabilità, di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse): alla stessa si applicano le disposizioni precedenti, in quanto compatibili.
2. L'attività itinerante può essere svolta con qualsiasi mezzo, purché l'attrezzatura di vendita e la merce non siano poste a contatto con il terreno; la merce inoltre non può essere esposta su banchi collocati a terra, ma esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
3. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e siano rispettate le norme sanitarie vigenti.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001.

Articolo 23 - Orari e modalità del commercio in forma itinerante

1. Chi esercita il commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, nonché i produttori agricoli che esercitano la vendita dei prodotti agricoli in forma itinerante ai sensi del D. Lgs. n. 228/2001, può sostare nello stesso punto per il tempo strettamente necessario per servire il consumatore e, comunque, per un massimo di due ore. Per punto si intende la superficie occupata durante la sosta; le soste sono consentite solo in punti che distino tra loro di almeno 500 m.
2. Per quanto riguarda l'occupazione di suolo pubblico si rinvia al relativo vigente Regolamento recante puntuale disciplina in materia.

TITOLO IV – MANIFESTAZIONE A RILEVANZA LOCALE

Articolo 24 – Manifestazioni a rilevanza locale - Mostra mercato LR n. 7/2003

1. Il presente articolo cita solo sotto il profilo "commerciale" le manifestazioni e gli eventi che si svolgono nel territorio comunale e che sono qualificabili come mostre mercato ai sensi della L.R. n. 7/2003.
2. Tali manifestazioni devono essere preliminarmente qualificate, tramite deliberazione della Giunta comunale, attraverso il riconoscimento di *mostra mercato a rilevanza locale*. A seguire potrà essere attivato l'iter previsto dalla disciplina puntuale della fattispecie.

TITOLO V - SISTEMA SANZIONATORIO

Articolo 25 – Controlli

1. La sorveglianza del mercato è affidata al Comando di polizia locale.
2. A disposizione del pubblico viene conservata la planimetria dell'area di mercato con evidenziati i posteggi esistenti, assegnati e disponibili.
3. L'Azienda Sanitaria competente per territorio effettua i controlli e l'attività di vigilanza sui requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento.

Art. 26 - Decadenza dalla concessione del posteggio

1. Il titolare dell'autorizzazione decade dalla concessione del posteggio in caso di:
 - mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività disciplinata dalla L.R. n. 29/2005 e dal presente Regolamento;
 - qualora il posteggio non venga utilizzato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza considerata giustificata perché motivata da malattia, infortunio, gravidanza- puerperio, servizio militare, assistenza al figlio malato di età inferiore ai tre anni, assistenza a familiari riconosciuti in condizioni di handicap gravi ex L. n. 104/1992 (condizioni tutte da comunicarsi all'Ente nelle modalità previste dal presente Regolamento). Qualora il posteggio venga utilizzato per l'esercizio di un'attività stagionale, il numero dei giorni di mancato utilizzo del medesimo, oltre il quale si verifica la decadenza dalla concessione, è ridotto in proporzione alla durata dell'attività;
 - mancata osservanza da parte dell'operatore dell'onere di lasciare l'area utilizzata libera da ingombri e di rimuovere giornalmente da essa tutti i rifiuti prodotti;
 - fattispecie disciplinata dal vigente *Regolamento Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone per le aree e spazi mercatali*.
2. Le violazioni che comportano decadenza si intendono riferite alla concessione, indipendentemente dal soggetto operante al momento della contestata violazione, sia esso titolare dell'impresa che esercita direttamente l'attività, sia egli affittuario o cessionario dell'azienda.
3. Accertate le cause di decadenza, la stessa è automatica e va immediatamente comunicata all'interessato, non appena il provvedimento sanzionatorio emesso per la violazione di quanto prescritto è divenuto esecutivo.
4. Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento di decadenza deve essere congruamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato; qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dell'operatore, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento e del provvedimento di decadenza per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Art. 27 - Sospensione dell'esercizio dell'attività

1. Si applica la normativa regionale di riferimento per la sospensione dall'esercizio dell'attività nelle ipotesi:

- a. di irregolarità contributiva (DURC) o altra documentazione equivalente ai sensi della normativa vigente;
 - b. inosservanza dell'articolo norme sul decoro del presente Regolamento;
 - c. inosservanza delle dimensioni del posteggio, espresse nel dettaglio di lunghezza e profondità, riportate nell'atto autorizzativo.
2. Nel caso di mancata regolarizzazione entro il periodo di sospensione si applica il divieto di prosecuzione dell'attività di commercio al minuto su aree pubbliche e contestuale revoca della relativa concessione del posteggio.

Art. 28 - Divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività

1. Si applica il divieto di prosecuzione dell'esercizio dell'attività nei casi previsti dalla L.R. n. 29/2005:
 - mancanza dei requisiti soggettivi dell'operatore;
 - mancata regolarizzazione della posizione contributiva nei termini previsti dalla normativa vigente;
 - contestualmente alle ipotesi di decadenza della concessione di posteggio.
2. Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento deve essere congruamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato; qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dell'operatore, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento e del provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Art. 29 - Revoca della concessione

1. La concessione è revocata nei casi previsti dalla Legge: di conseguenza si applica il divieto di prosecuzione per l'esercizio dell'attività di commercio al minuto su aree pubbliche.
2. Il Comune può revocare la concessione del posteggio per motivi di interesse pubblico, senza oneri per il Comune medesimo. In tal caso l'interessato ha diritto a ottenere un altro posteggio nel territorio comunale. Il posteggio concesso in sostituzione di quello revocato non può avere una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente, in conformità delle scelte dell'operatore. Questi, in attesa dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti edilizio-urbanistici e di quelle previste dal presente Regolamento.
3. Ai sensi della L. n. 241/1990 il provvedimento deve essere congruamente motivato ed adottato dal Responsabile del Servizio competente, che ne cura anche la comunicazione all'interessato; qualora ciò fosse impossibile per irreperibilità dell'operatore, l'obbligo di comunicazione si intende assolto mediante pubblicazione dell'atto di avvio del procedimento e del provvedimento per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio e sul sito web del Comune.

Articolo 30 – Sanzioni

1. Ai sensi della LR n. 29/2005 è punito con una sanzione amministrativa da € 2.500,00 a € 15.000,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio sulle aree pubbliche:
 - senza i prescritti titoli autorizzativi all'esercizio;
 - senza la prescritta concessione o fuori dall'area prevista dalla stessa, inclusa l'ipotesi di utilizzo di un posteggio diverso da quello assegnato, oppure di un'area non adibita a posteggio;
 - in forma itinerante, nelle aree eventualmente vietate;
 - durante il periodo di sospensione.
2. Non rientrano fra le attrezzature oggetto di confisca i veicoli utilizzati per il trasporto dei prodotti posti in vendita, anche se sostano nel posteggio.
3. Ai fini di quanto previsto al punto 1:
 - si considera senza SCIA anche l'attività esercitata durante il periodo in cui è stata ordinata la sospensione;
 - si considera esercizio dell'attività al di fuori del territorio della concessione di posteggio anche quella svolta in violazione dei limiti dell'area del posteggio concesso o in un posteggio diverso da quello assegnato;
4. Il verbale di contestazione dell'infrazione, nel caso di mancato pagamento della sanzione amministrativa nel termine stabilito dal verbale medesimo, costituisce comunque titolo esecutivo per la confisca delle attrezzature e della merce.
5. Ogni altra violazione alle disposizioni del titolo III della LR n. 29/2005 è punita con la sanzione amministrativa da € 150,00 euro a € 1.500,00.
6. Le sanzioni sono applicate in base alle disposizioni della L.R. n. 1/1984 e s.m.i.
7. La violazione dei divieti o il mancato rispetto degli obblighi previsti dal presente Regolamento, se non diversamente sanzionata dalla LR n. 29/2005, ai sensi del combinato disposto dell'art.7bis del D. Lgs.

267/2000, dell'art.7 della L.R. 4/2003 del vigente "*Regolamento per la determinazione e l'applicazione delle sanzioni amministrative per violazioni alle norme dei regolamenti e delle ordinanze comunali*", è punita con una sanzione amministrativa da € 150,00 a € 900,00.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 31- Efficacia della presente regolamentazione.

1. La presente regolamentazione, elaborata in conformità a quanto prescritto all'art.40 e seguenti della LR n. 29/2005, entra in vigore alla data di esecutività della delibera di approvazione.
2. La presente regolamentazione ha validità illimitata e resta in vigore fino alla sua formale abrogazione.
3. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il precedente *Regolamento Comunale per lo svolgimento del commercio su aree pubbliche svolto attraverso il mercato* approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 16 del 28.03.2001.

Articolo 32 - Norme di rinvio e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento valgono le disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia, nonché quelle dei regolamenti (per la parte applicabile) e dello Statuto Comunale.
2. Qualora se ne ravvisi la necessità, la presente regolamentazione può essere aggiornata e modificata in ogni tempo secondo le procedure di legge.
3. Il rinvio alle normative contenuto nella presente regolamentazione si intende effettuato al testo vigente delle stesse, e loro eventuali modificazioni od integrazioni, al momento dell'applicazione della norma regolamentare.

SCHEDA N. 1 – MERCATO DI FELETTO UMBERTO

Tipologia	Ordinario
Periodicità	Annuale
Frequenza	Settimanale, nella giornata di mercoledì
Ubicazione	Feletto Umberto: Via Udine, Piazza Libertà, Via E. Feruglio, Piazza Unità d'Italia
Denominazione	Mercato settimanale del mercoledì di Feletto Umberto
Categorie merceologiche	Alimentare e non alimentare
Superficie complessiva posteggi area mercatale (mq)	1.900mq circa
Superficie posteggi non alimentari (mq)	1.000mq circa
Superficie posteggi alimentari non allacciati (mq)	260mq circa
Superficie posteggi alimentari con allacciamento (mq)	200mq circa
Superficie complessiva posteggi (mq)	1.460mq (circa)
N. posteggi	30 + 4 circa
Area imprenditori agricoli (mq)	370mq circa
N. posteggi imprenditori agricoli	4 circa
Orari carico/scarico	06:00 – 07:45
Orari spunta	08:00
Orari vendita	07:45 – 13:00
Orari sgombero area mercatale	13:00 – 14:00
Prescrizioni particolari	Si rinvia ai contenuti del Regolamento, in particolare art. 16

